

**Direzione:** INCLUSIONE SOCIALE

**Area:** SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE E TERZO SETTORE

## **DETERMINAZIONE**

**N. G08553 del 24/06/2019**

**Proposta n. 11068 del 21/06/2019**

**Oggetto:**

Cancellazione dal registro regionale, ai sensi degli art. 9 comma 4 della legge regionale n. 22 del 1 settembre 1999, delle associazioni di promozione sociale inadempienti alla data del 20/06/2019.

OGGETTO: Cancellazione dal registro regionale, ai sensi degli art. 9 comma 4 della legge regionale n. 22 del 1 settembre 1999, delle associazioni di promozione sociale inadempienti alla data del 20/06/2019.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Su proposta della Dirigente dell'Area Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore

### VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni";
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modificazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è stata, tra l'altro, istituita la Direzione regionale per l'Inclusione Sociale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 5 giugno 2018, n. 268, con la quale è stato conferito al dott. Valentino Mantini l'incarico di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale;
- la Direttiva del Segretario Generale, prot. n. 337598 del 6 giugno 2018, con la quale, nelle more dell'attuazione da parte dei Direttori delle neoistituite Direzioni regionali, al fine di garantire la continuità amministrativa, sono state collocate le Aree afferenti alle sopresse Direzioni regionali all'interno delle Direzioni di nuova istituzione, attraverso il criterio della competenza funzionale e sulla scorta delle declaratorie delle competenze approvate con la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203;
- la Determinazione Dirigenziale del 9 luglio 2018, n. G08636, di recepimento della succitata Direttiva del Segretario Generale, con la quale, tra l'altro, la denominazione dell'Area "Sussidiarietà Orizzontale, Terzo settore e Sport" è stata modificata in Area "Sussidiarietà Orizzontale e Terzo settore", diretta dalla Dott.ssa Tiziana Biolghini, come da Atto di Organizzazione del 14/01/2019, n. G00233;
- il decreto dirigenziale dell'8 novembre 2018 n. G14215, "Conferimento di delega al Dirigente dell'Area "Sussidiarietà Orizzontale e Terzo Settore" della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale" con il quale è stata delegata, ai sensi dell'art. 166 del regolamento regionale n. 1/2002, alla d.ssa Tiziana Biolghini, dirigente dell'area suindicata, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la gestione degli albi e registri regionali del Lazio, tra cui l'albo regionale delle cooperative sociali della regione Lazio, ex l.r. 24/1996;

## VISTI

- la legge regionale del 1 settembre 1999, n. 22 riguardante la “Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio”;
- l’articolo 9, comma 4, della richiamata legge regionale n. 22/99 il quale prevede che si proceda, con cadenza annuale, alla revisione ed all’aggiornamento del registro regionale delle associazioni in relazione al permanere dei requisiti di iscrizione;
- il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, in particolare l’articolo 101, comma 2 il quale prevede che “fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociali e Imprese sociale;

## VISTE

- la determinazione dirigenziale n. B03635 del 19/06/2012, riguardante l’approvazione delle procedure di iscrizione on line, attraverso l’applicativo ARTeS, all’Albo delle Cooperative ed ai Registri delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale;
- la determinazione dirigenziale n. B01604 del 26/04/2013, con la quale sono stati fissati, tra l’altro, i termini di scadenza per la presentazione della documentazione per gli adempimenti annuali previsti dalle leggi regionali 29/93, 22/99 e 24/96, rispettivamente alla data del 31/07/2013 per le organizzazioni di volontariato, alla data del 31/07/2013 per le associazioni di promozione sociale ed alla data del 30/09/2013 per le cooperative sociali e si è stabilito che la mancata osservanza dei termini fissati avrebbe comportato l’avvio delle procedure di cancellazione per gli enti inadempienti;
- la determinazione dirigenziale n. B03300 del 29/07/2013, con la quale si è stabilito, al fine di consentire di adempiere a quanto prescritto dalle leggi regionali di riferimento, di prorogare alla data del 30/11/2013 i termini di scadenza per la presentazione della documentazione annuale previsti dalle leggi regionali 29/93, 22/99 e 24/96 rispettivamente per le organizzazioni di volontariato, per le associazioni di promozione sociale e per le cooperative sociali;
- la determinazione dirigenziale n. G03219 del 28/11/2013 con la quale - rilevato che nonostante il rinvio effettuato con il suddetto provvedimento B03300/2013, numerosi Enti non hanno ancora provveduto al completamento della procedura di accreditamento e conseguente aggiornamento annuale - sono stati ulteriormente prorogati i termini di scadenza per l’accreditamento nel sistema informatico e per gli adempimenti annuali previsti dalle leggi regionali 29/93, 22/99 e 24/96, rispettivamente alla data del 30/04/2014 per le organizzazioni di volontariato, alla data del 30/06/2014 per le associazioni di promozione sociale ed alla data del 30/09/2014 per le cooperative sociali;
- la determinazione n. G10969 del 30/07/2014 con la quale:
  - si è rilevato che - dal controllo effettuato alla data del 30/06/2014, termine di scadenza previsto per gli adempimenti a carico delle associazioni di promozione sociale - su un totale

complessivo di n. 1.639 iscritte al relativo registro, n. 1066 associazioni non hanno adempiuto, mediante la nuova procedura informatica ARTeS, alla trasmissione della documentazione di revisione annuale 2012, ai sensi dell'art. 9 comma 4 della predetta legge regionale 22/99, come appresso specificato e risultante dagli allegati al provvedimento:

- n. 622 associazioni senza utenza (associazioni che non hanno mai fatto accesso in ARTeS);
  - n. 185 associazioni con utenza ma con procedura informatica allo stato di: “da compilare” (associazioni che hanno fatto accesso in ARTeS ma non hanno inserito alcuna documentazione);
  - n. 259 associazioni con utenza ma con procedura informatica allo stato di: “compilazione in corso” (associazioni che hanno fatto accesso in ARTeS ma non hanno completato l’inserimento della documentazione richiesta per l’accreditamento);
- ai sensi l’articolo 9 comma 4, della richiamata legge regionale 22/99, è stato dato avvio alle procedure di revisione del registro regionale dell’associazioni di promozione sociale, previa diffida ad adempiere entro il termine ultimo del 10/10/2014, ed in particolare per le n. 653 organizzazioni che non hanno prodotto la prevista documentazione annuale entro il termine del 30 aprile 2014;

RILEVATO, che dal controllo effettuato alla data del 20/06/2019, su un totale complessivo di n. 2.506 associazioni iscritte al relativo registro, n. 784 associazioni non hanno tuttora proceduto ad accreditarsi in ARTeS come appresso specificato:

- n. 512 associazioni senza utenza (associazioni che non hanno mai fatto accesso in ARTeS), come da allegato n. 1 al presente provvedimento;
- n. 101 associazioni con utenza ma con procedura informatica allo stato di: “da compilare” (associazioni che hanno fatto accesso in ARTeS ma non hanno inserito alcuna documentazione), come da allegato n. 2 al presente provvedimento;
- n. 171 associazioni con utenza ma con procedura informatica allo stato di: “compilazione in corso” (associazioni che hanno fatto accesso in ARTeS ma non hanno completato l’inserimento della documentazione richiesta per l’accreditamento), come da allegato n. 3 al presente provvedimento;

RITENUTO necessario, per quanto sopradetto, ai sensi dell’art. 9 comma 4 della predetta legge regionale 22/99, procedere, per il riordino del registro regionale delle associazioni di promozione sociale, alla cancellazione delle n. 784 associazioni che non hanno trasmesso alla data del 20/06/2019, la documentazione necessaria all’accreditamento in ARTeS e alla verifica della permanenza dei requisiti di iscrizione

#### DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

di cancellare, per il riordino del registro regionale delle associazioni di promozione sociale, n. 784 associazioni non hanno alla data del 20/06/2019 proceduto ad accreditarsi in ARTeS come appresso

specificato ed individuato negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3 parti integrali e sostanziali della presente determinazione:

- n. 512 associazioni senza utenza (associazioni che non hanno mai fatto accesso in ARTeS), come da allegato n. 1 al presente provvedimento;
- n. 101 associazioni con utenza ma con procedura informatica allo stato di: “da compilare” (associazioni che hanno fatto accesso in ARTeS ma non hanno inserito alcuna documentazione), come da allegato n. 2 al presente provvedimento;
- n. 171 associazioni con utenza ma con procedura informatica allo stato di: “compilazione in corso”(associazioni che hanno fatto accesso in ARTeS ma non hanno completato l’inserimento della documentazione richiesta per l’accreditamento), come da allegato n. 3 al presente provvedimento.

La presente determinazione verrà pubblicata sul sito [www.socialelazio.it](http://www.socialelazio.it) e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nelle forme e nei termini di legge.

IL DIRETTORE  
Valentino Mantini